



## *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA  
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO  
VETERINARIO

*Ufficio VI - Benessere Animale*  
*Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Registro - classif:


Allegati: 1

VIA FAX

Ministero della Salute

DGSA

0013029-P-13/07/2010



72755582

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
SERVIZI VETERINARI

E p.c.

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA SANITA'

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO

AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

ALL'AGEA

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUL  
BENESSERE ANIMALE

ALLA FNOVI

ALL'ANMVI

AL SIV e MP

ALLA LAV

ALL'ENPA

ALLA LIDA

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

ALLA CONFAGRICOLTURA

ALLA CONF COLTIVATORI DIRETTI

ALLA CONF COOPERATIVE

ALLA CIA

ALL'AVITALIA

ALL'UNA

ALL'ANAVIT

ALL'API

ALL'AIIV

OGGETTO: Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA)

Il PNBA, emanato in via sperimentale nell'anno 2008 ha consentito di raccogliere quantità considerevoli di dati e informazioni relativamente ai controlli effettuati negli allevamenti ai fini della verifica della corretta applicazione delle norme di benessere animale. Tali dati riguardano non solo gli allevamenti di vitelli, suini e galline ovaiole ma, come previsto dalla decisione n. 778/06, anche i controlli effettuati per le altre specie allevate che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 146/01 (attuazione della Direttiva 98/58/CE).

Tuttavia, sono state riscontrate criticità relativamente alle modalità di rendicontazione dalle quali è emersa la necessità di una semplificazione al fine di migliorare le attività di verifica, l'esecuzione dei controlli e rendere più omogenei e coerenti i dati raccolti nonché più uniformi i criteri ispettivi applicati sul territorio nazionale.

Si ritiene, pertanto, opportuno apportare modifiche al PNBA sia per quanto attiene le percentuali dei controlli che relativamente alle check list, con particolare riferimento a quelle utilizzate per l'esecuzione dei controlli negli allevamenti estensivi.

Come stabilito dal gruppo di lavoro "benessere animale" nella riunione del 12 marzo 2009 e riportato nel verbale della stessa, trasmesso a tutte le Regioni e Province Autonome, le percentuali minime di controlli da eseguire negli allevamenti a partire dall'anno 2009 sono quelle riportate nella tabella 1 ( Allegato 1 ).

La programmazione delle attività e la selezione degli allevamenti da sottoporre a controllo deve essere fatta sulla base della valutazione del rischio basata sui criteri già indicati nel Piano Nazionale Benessere Animale (nota prot. n.16031 del 04/08/2008) e sui risultati dei controlli eseguiti negli anni precedenti.

Al fine della valutazione del rischio si deve anche tener conto dell'acquisizione della formazione da parte degli allevatori in materia di benessere animale. Tale criterio di rischio assume maggior peso nei casi in cui la formazione è prescritta in modo esplicito dalla normativa vigente.

A tal proposito si precisa che il D.Lgs n 534 del 30 dicembre 1992, come modificato dal D.Lgs n.53 del 20 febbraio 2004, all'art 5-bis, comma 1 stabilisce che *"Qualsiasi persona che assuma, o comunque impieghi, personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato"*. Inoltre, la Direttiva 2007/43/CE, che deve essere attuata dagli Stati Membri entro il 30 giugno 2010, recante *"norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne"*, all'art 4, comma 1, specifica che *"gli Stati membri provvedono affinché i detentori di polli da carne ricevano una formazione sufficiente allo*

*svolgimento delle loro mansioni - omissis -*"; inoltre, al comma 2 dello stesso articolo la Direttiva precisa che *"i corsi di formazione di cui al paragrafo 1 sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare gli argomenti elencati nell'allegato IV"*.

Al fine di facilitare la formazione degli allevatori, che è parte integrante del PNBA, il Ministero della Salute ha finanziato e organizzato, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere animale c/o l'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna – sez. Brescia, un percorso formativo a cascata; in tal modo si è inteso ottenere l'omogeneità della formazione su tutto il territorio nazionale. La formazione degli allevatori deve pertanto rispondere alle indicazioni fornite da questo Ministero e deve essere impostata sulla base del materiale didattico predisposto dal suddetto Centro di Referenza Nazionale.

In considerazione dell'importanza della formazione ai fini della corretta gestione degli animali e del rispetto delle norme minime di benessere attraverso la loro adeguata conoscenza, si ritiene che gli allevamenti condotti da allevatori che hanno seguito e superato un corso di formazione conforme al modello organizzativo e didattico stabilito dal Ministero della Salute, siano da considerare a minor rischio per il benessere degli animali allevati e di ciò si deve tener conto nella programmazione dei controlli. Le Autorità Regionali che lo ritengono opportuno, possono richiedere all'Associazione Italiana Allevatori la password per l'accesso in sola visualizzazione al sito USTA ([www.usta.it](http://www.usta.it)) nel quale è riportato l'elenco degli allevatori formati sul territorio nazionale attraverso la modalità a cascata sopra indicata. Per quanto riguarda i controlli negli allevamenti allo stato brado/estensivi, per i quali le check-list allegate al PNBA risultano troppo complesse, si è ritenuto opportuno predisporre due modelli semplificati; il primo (allegato 2) per gli allevamenti di bovini con vitelli, il secondo (allegato 3) per la specie suina. Inoltre, si allega ad ogni buon fine, la check list per il controllo delle altre specie in allevamento (allegato 7).

In considerazione del fatto che i controlli sul benessere animale concorrono alla redazione del Piano Nazionale integrato (PNI), al fine dell'elaborazione della Relazione annuale si ritiene necessario modificare i termini per l'invio dei dati relativi ai controlli sul benessere animale effettuati negli allevamenti.

I Servizi Veterinari territorialmente competenti, pertanto, dovranno inviare il riepilogo dell'attività alle Regioni/Province autonome entro il **30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**, sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

Le Regioni e Province autonome, dopo aver aggregato i dati, dovranno inviare il **"riepilogo annuale"**, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, al competente ufficio del

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario entro il **28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Infine, dall'anno in corso si ritiene necessario inserire nel PNBA la programmazione minima dei controlli per la verifica dell'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” e dal D.Lgs n. 333 del 1° settembre 1998 “attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento”.

Nel PNBA sono, pertanto, inseriti i capitoli 2 “tutela del benessere degli animali durante il trasporto” e 3 “protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento”.

## **PARTE 2 – TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO**

### **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- a) *Nota* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. 4192 del 05.03.2009 “ Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto – *Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori*;
- b) *Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151* “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;
- c) *Regolamento (CE) N. 1/2005* del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
- d) *Accordo*, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente << Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi>>. (Provvedimento del 20 marzo 2008);
- e) *Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317* recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all' identificazione e alla registrazione degli animali;

### **2. OBIETTIVI**

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla protezione degli animali durante il trasporto ha lo scopo di programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività



mirate alla verifica della conformità della protezione degli animali durante il trasporto ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Tale piano ha anche l'obiettivo di garantire la disponibilità del flusso di informazioni dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dagli UVAC e dai PIF alle Autorità centrali e conseguentemente alla Commissione europea.

Sulla base dei dati raccolti dai controlli minimi richiesti dal piano, le autorità competenti possono così disporre di un consolidato flusso di dati, necessario ad ottimizzare e rendere più efficiente le programmazioni stesse.

Ai fini di una razionale programmazione è opportuno considerare un'adeguata valutazione del rischio sulla base dei seguenti criteri :

- direttrici di trasporto per le quali in passato si è registrata un'elevata percentuale di irregolarità;
- irregolarità ripetute da parte di talune ditte di trasporto;
- incremento della movimentazione di determinate specie animali in alcuni periodi dell'anno, come ad esempio di agnelli in prossimità della Pasqua e del Natale;
- segnalazioni dai Punti di contatto di cui all'art. 24 del regolamento (CE) n. 1/2005;
- trasporto di specie animali per le quali il regolamento richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi, come nel trasporto di equidi domestici su lunga distanza;
- trasporto di animali in situazioni climatiche avverse, come facilmente riscontrabili in inverno ed in estate.

### 3. PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA'

La programmazione minima dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n°1/2005 è la seguente:

#### **Trasporti superiori alle 8 ore (su lunga distanza):**

- controllo del 10% dei mezzi in arrivo al macello, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente. Il controllo dovrà essere di tipo documentale e dovrà riguardare i requisiti strutturali e l'idoneità degli animali;
- controllo del 5% delle partite di animali in arrivo nei posti di controllo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente;

### **Trasporti inferiori alle 8 ore (brevi viaggi)**

- controllo al macello del 2% delle partite di animali in arrivo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente.

I controlli non devono essere discriminatori e devono riguardare il maggior numero possibile di autotrasportatori anche nel caso di brevi viaggi.

### **4. ISPEZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI**

L'attività di controllo espletata per l'esecuzione del piano deve essere sempre adeguatamente documentata e a tal fine può essere di valido ausilio l'utilizzo della *check list* pubblicata sul portale del Ministero della salute per uniformare le procedure di controllo. Tale check list, elaborata da un apposito gruppo di lavoro, è strutturata in una sezione generale riguardante la tipologia del trasporto e le figure responsabili dello stesso e una sezione specifica relativa ai principali requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1/2005. Le autorità competenti hanno la facoltà di ampliare il livello di approfondimento delle singole sezioni a seconda delle esigenze territoriali.

Le ispezioni, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 27, prf.1, non devono essere discriminatorie e devono essere effettuate sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento. Tali ispezioni sono eseguite su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente e possono essere condotte nel corso di controlli effettuati con altre finalità. In caso di violazioni accertate al Regolamento, la percentuale delle ispezioni deve essere aumentata.

Si rappresenta, inoltre, che in caso di riscontro di irregolarità, i soggetti che accertano le violazioni redigono un verbale conforme al decreto legislativo 151/2007, allegato 5 e comunicano le irregolarità riscontrate secondo le procedure indicate nella nota ministeriale prot. 4192 del 05.03.2009.

### **5. FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE**

Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 27, prf. 2, inviano alla Commissione europea una relazione annuale sulle ispezioni effettuate nell'anno precedente, corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per porre rimedio a tali irregolarità.

A tal fine le Regioni e Province autonome, gli UVAC ed i PIF, dopo avere aggregato i dati, devono inviare la propria rendicontazione annuale, sia in formato cartaceo che in formato

elettronico, al competente Ufficio del Ministero della salute- Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione generale della sanità veterinaria e del farmaco veterinario, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento anche tenendo conto del fatto che tali dati concorrono alla redazione del Piano Nazionale integrato (PNI).

La relazione annuale inviata alla Commissione europea sarà resa disponibile sul portale del Ministero della salute.

### **PARTE 3 – TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE L'ABBATTIMENTO AL MACELLO**

#### **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- a) Decreto legislativo 1 settembre 1998, n.333, attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- b) *Nota* del Ministero della salute prot. 44419 del 07.12.2006 “per il controllo della protezione in fase di macellazione”.

#### **2. OBIETTIVI**

La protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento è disciplinata a livello comunitario con la Direttiva 93/119/CE, attuata nell'ordinamento nazionale mediante il D.Lgs 1 settembre 1998, n 333. A seguito di audit effettuate su sul territorio nazionale si è constatato che tale normativa pur essendo risalente all'anno 1998, non è applicata in maniera omogenea per quanto riguarda i criteri e le modalità di esecuzione dei controlli sul benessere degli animali durante la macellazione, pertanto, al fine di creare un'uniformità, il Ministero della Salute ha emanato la nota prot. 44419 del 07.12.2006, che si ritiene parte integrante del PNBA, con la quale sono state fornite apposite check-list da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti di macellazione e al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di benessere animale previsti dalla normativa vigente.

#### **3. ISPEZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI**

Per l'esecuzione dei controlli presso il macello sono state predisposte tre distinte check list, una relativa ai requisiti di carattere generale della struttura, degli impianti e delle attrezzature del macello ( allegato 4); e altre due, di cui una per il settore delle carni rosse (

allegato 5 ) e l'altra per il settore avicunicolo ( allegato 6), da utilizzare nel controllo durante la fase di macellazione


#### 4. PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA'


La check-list strutturale deve essere utilizzata almeno una volta l'anno, mentre le altre due verranno utilizzate ogni volta che l'ispettore si trovi a dover controllare la prima fase della macellazione al fine di valutare il rispetto del benessere animale.

Si precisa che la frequenza di utilizzo delle check-list, è subordinata ad un'attenta valutazione del rischio da parte delle Autorità sanitarie nelle singole realtà, fermo restando che il controllo strutturale non può avere frequenza inferiore ad un anno.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Gaetana Ferri



 Referente del procedimento:  
dott Antonio Ferraro  
email: a.ferraro@sanita.it

 dott.ssa Rosalba Matassa  
email: r.matassa@sanita.it



# ALLEGATO 1

## Programmazione minima dei controlli su base annuale :

SPECIE	ALLEVAMENTI	%/ MINIMA ANNO
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	10%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	10%
OVAIOLE	Tutti	10%
BROILER	> 500 capi	10%
ALTRI BOVINI	> 50 capi	in totale 15% degli allevamenti delle specie considerate presenti sul territorio di competenza
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI & ALTRI AVICOLI	> 250 capi	
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ANIMALI DA PELLICCIA	Tutti	
PESCI	Tutti	



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE

ASL

EXTRAPIANO SI ☐ NO ☐

## PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO - VITELLI

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE  
(D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 533/92 e successive modifiche)  
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

### Scheda semplificata per allevamenti di vitelli allevati allo stato brado/estensivo

Codice azienda.....Ragione sociale.....

Sede allevamento.....Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali...../codice fiscale.....

Conduttore/Detentore degli animali...../codice fiscale.....

Data di costruzione o di inizio attività.....Data dell'ultima ristrutturazione.....

Indirizzo produttivo dell'azienda.....(da carne – da latte – misto)

n. totale vitelli presenti..... n. vitelli di età < a 8 settimane .....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

## LEGENDA

Categorie delle non conformità		Azioni intraprese dall'Autorità competente						
<b>A</b>		Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata						
<b>B</b>		Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata						
<b>C</b>		Sanzione amministrativa o penale immediata						
Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. di addetti .....							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali; indicare la frequenza dei corsi (una volta all'anno, ogni sei mesi ecc) ..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc.) .....							
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno							
	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato.							
	In caso di necessità viene consultato un medico veterinario.							
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	E' presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme.							
	E' presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata.							
	Gli animali sono correttamente identificati e registrati.							
	I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.							
4. LIBERTA' DI MOVIMENTO	Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli una adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze e lesioni.							
	I vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi sucedanei per un periodo massimo di 1 ora.							
5. SPAZIO DISPONIBILE	I vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali.							
6. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze							
	Gli animali stabulati all'aperto dispongono, in funzione delle necessità e delle possibilità, di un riparo adeguato.							

7. ALIMENTAZIONE ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente							
	I trattamenti terapeutici o profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.							
	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli.							
	A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande.							
	La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.							
	I vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita.							
8. TASSO DI EMOGLOBINA	La razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl).							
9. ALIMENTI CONTENENTI FIBRE	Dalla seconda settimana di età viene assunta una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane).							
10. MUTILAZIONI	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2007, punto 19, sono praticate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita, sotto controllo veterinario.</li> <li>• Il taglio della coda, se necessario, è eseguito a fini terapeutici certificati, sotto controllo medico veterinario.</li> </ul>							
11. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	Non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possono provocare agli animali sofferenze o lesioni							
	I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatrizzazione ombelico esterno completa)							
	Ai vitelli non viene messa la museruola							
Totale								

DATA \_\_\_\_\_

Il proprietario/conducente/detentore

\_\_\_\_\_

I verbalizzanti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE

ASL

EXTRAPIANO SI ☐ NO ☐

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO**  
RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE  
(D.L.vo 146/2001 e successive modifiche)  
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

**Scheda semplificata per aziende estensive di suini tenuti in sistemi di allevamento nei quali il benessere non richiede un'assistenza frequente dell'uomo**  
**(punto 2 dell'allegato alla direttiva 98/58/CE)**

Codice azienda.....	Ragione sociale.....
Sede allevamento.....	Sede legale.....
Responsabile legale.....	
Proprietario degli animali.....	/codice fiscale.....
Conduttore/Detentore degli animali.....	/codice fiscale.....
Data di costruzione o di inizio attività.....	Data dell'ultima ristrutturazione.....



Indirizzo produttivo dell'azienda.....

n. totale animali presenti.....(suddivisi per categorie di età).....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

### LEGENDA

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
<b>A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>C</b>	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	Osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. di addetti.....							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta all'anno, ogni sei mesi ecc) ..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc.) .....							
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	Gli animali sono ispezionati ad intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze							
	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono un trattamento appropriato							
	In caso di necessità viene consultato un medico veterinario							
	Il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti							

	visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie							
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	E' presente il registro dei trattamenti ed è conforme							
	E' presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata							
	Gli animali sono correttamente identificati e registrati (se previsto dalla normativa)							
	I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente							
4. LIBERTA' DI MOVIMENTO	Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli una adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze e lesioni							
	Gli animali stabulati all'aperto dispongono, in funzione delle necessità e delle possibilità, di un riparo adeguato.							
5. ALIMENTAZIONE ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente							
	I trattamenti terapeutici o profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario							
	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali							
	La modalità di somministrazione di acqua fresca è adeguata e sufficiente e consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore							
6. MUTILAZIONI	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.L.gs. 146/2007, punto 19							
7. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	Non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possono provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)							
Totale								

DATA \_\_\_\_\_

Il proprietario/conduuttore/detentore

\_\_\_\_\_

I verbalizzanti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

REGIONE ..... ASL n. .... di .....

D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

**CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE  
IN FASE DI MACELLAZIONE****STRUTTURA DI MACELLAZIONE**

Ditta.....
Indirizzo..... Comune.....
N° di riconoscimento..... Rappresentante legale .....
Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali macellati.....
.....
Capi macellati per settimana .....
Giornate di macellazione .....
Veterinario ufficiale (e suo recapito) .....

Data dell'ispezione della struttura: .....

		SI	NO
<b>1.1 CARAT</b>	Numero di stalle o recinti.....		
	Il macello dispone di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.		
<b>1.2 CARAT</b>	I pavimenti le pareti e le attrezzature adibite alla stabulazione e trasferimento degli animali sono progettati, costruiti, mantenuti ed usati in modo tale da: - ridurre al minimo il rischio che gli stessi possano procurarsi lesioni o ferite;		
	- ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità;		
	In particolare, le superfici: - non sono scivolose e ci sono protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;		
	- sono pulibili e disinfettabili. [vedi Allegato I, capo III, punto 1.3 del Reg. (CE) 1/2005].		

		Si	No
<b>1.3 CARAT</b>	Le stalle ed i recinti sono conformi e quindi: - l'illuminazione è di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza ed in caso di necessità è disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo.		
	- è possibile eventualmente legare gli animali.		
	- è presente materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte vengono collocati nei locali di stabulazione.		
<b>1.4 CARAT</b>	Sono presenti dei dispositivi per la distribuzione dell'acqua e dell'alimento.		
	tali dispositivi sono funzionanti.		
<b>1.5 CARAT</b>	La ventilazione dei locali di sosta e dei punti di trasferimento è adeguata (nel range di benessere termico della specie e categoria).		
	in caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, sono previsti dispositivi di emergenza per far fronte ad eventuali guasti e blocchi improvvisi.		
<b>1.6 CARAT</b>	Ponti, rampe e passerelle per il trasferimento degli animali sono provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino traumi.		
<b>1.7 CARAT</b>	Le rampe di uscita o di accesso hanno pavimento non sdruciolevole e la minima inclinazione possibile. [vedi Allegato I, capo III, punto 1.4 del Reg. (CE) 1/2005]		
<b>1.8 CARAT</b>	Il macello dispone anche di aree di stabulazione aperte, dotate di ripari o di zone ombrose, nelle quali gli animali sono adeguatamente protetti dalle intemperie.		
	Le aree di stabulazione aperta sono in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.		
<b>1.9 CARAT</b>	E' presente un locale per l'isolamento degli animali.		
<b>1.10 CARAT</b>	I corridoi nei quali passano gli animali sono costruiti in modo che questi non possano ferirsi e disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie.		
<b>1.11 CARAT</b>	Esistono procedure per lo stordimento degli animali che non si possono muovere.		
	E' presente un carrello per l'eventuale trasporto, dopo lo stordimento sul mezzo, degli animali che non si possono muovere.		
<b>1.12 CARAT</b>	E' presente un sistema di impedimento visivo per evitare che gli animali in attesa di essere storditi non vedano le operazioni di stordimento e dissanguamento dei capi che li precedono.		

		Si	No
<b>1.13 CARAT</b>	Nel macello si pratica lo stordimento degli animali mediante:		
	- pistola a proiettile captivo		
	- elettroanestesi		
	- biossido di carbonio		
	- altro .....		
	Vi sono attrezzi di ricambio o sistemi/dispositivi alternativi per lo stordimento.		
	Esiste una procedura d'uso e di controllo dell'impianto di stordimento.		
<b>1.14 CARAT</b>	<b>STORDIMENTO CON PROIETTILE CAPTIVO:</b>		
	- Vi sono pistole e proiettili di potenza diversa per le diverse specie e categorie di animali storditi;		
	- Vi sono le pistole di riserva;		
	- Il funzionamento delle pistole di riserva viene controllato periodicamente, ed il controllo viene registrato;		
	- Si tiene registrazione del numero di colpi utilizzati.		
<b>1.15 CARAT</b>	<b>STORDIMENTO CON ELETTRONARCOSI:</b>		
	- L'impianto è dotato di un dispositivo che ne impedisca il funzionamento se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;		
	- E' presente un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della scossa (Il dispositivo luminoso è preferibile);		
	- L'apparecchio è collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che misuri ed indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata;		
	- Vi sono dispositivi (doccette) per bagnare i suini ed umidificarne la pelle per favorire un corretto contatto elettrico.		
<b>1.16 CARAT</b>	<b>STORDIMENTO CON BISSIDO DI CARBONIO:</b> la cella è munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione che emettono un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.		
<b>1.17 CARAT</b>	nel Piano di Autocontrollo è prevista una sezione specifica riferita al rispetto della normativa per il benessere.		

La presente check list si applica alle strutture di macellazione delle carni rosse e delle carni avicunicole, ovviamente ciascun aspetto, o requisito tecnico o parametro viene considerato in quanto applicabile.



## ALLEGATO 5

REGIONE ..... ASL n. .... di .....

D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

### CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE IN FASE DI MACELLAZIONE

#### MACELLO CARNI ROSSE

Ditta.....

Indirizzo.....

Comune.....

N° di riconoscimento..... Rappresentante legale .....

Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali

macellati.....

Capi macellati per settimana .....

Giornate di macellazione .....

Veterinario ufficiale (e suo recapito) .....

Data del controllo della protezione degli animali macellati nella struttura.....

N. di animali/partita controllati .....

Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali controllati .....

#### DATI TRASPORTATORE

Nome Cognome/Ragione sociale trasportatore .....

Sede legale amministrativa.....

Sede operativa.....

N° di registrazione ..... del.....rilasciato dall' Az. ULSS.....

#### DATI CONDUCENTE DEL MEZZO

Nome

Cognome.....

Nato a.....il.....Residente a.....

#### DATI DELL'AUTOMEZZO

Autocarro ☐ marca..... targa..... piani N. ....

Rimorchio ☐ marca..... targa..... piani N. ....

## 1. DOCUMENTI DI SCORTA

1.1 DOC		Si	No
	IL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL MACELLO relativo agli animali trasportati è debitamente compilato:		
	- dall'allevatore;		
	- dal trasportatore;		
	- dal Veterinario Aziendale in caso di trattamenti.		

## 2. SCARICO DEGLI ANIMALI, TRASFERIMENTO E AVVIO ALLA MACELLAZIONE

2.1 SCAR	<p>Gli animali vengono scaricati al più presto dopo il loro arrivo; qualora ciò non sia possibile vengono assicurate loro le migliori condizioni di benessere, attraverso la seguente procedura:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Il tempo intercorso tra l'arrivo e lo scarico degli animali presenti all'atto dell'ispezione è di .....</p>		
2.2 SCAR	I mezzi di trasporto sono dotati di apposite attrezzature per ottimizzare le fasi di scarico degli animali.		
	Al momento dello scarico degli animali vengono utilizzate idonee rampe di scarico, che hanno:		
	- un pavimento non sdruciolevole;		
	- se necessaria, una protezione laterale;		
2.3 SCAR	Durante le fasi dello scarico e trasferimento, gli animali sono:		
	- mantenuti in sospensione con mezzi meccanici;		
	- sollevati per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello in maniera che possa loro causare dolori e sofferenza inutili.		
2.4 SCAR	Il governo degli animali avviene senza l'utilizzo di pungoli:		
	- se necessario vengono utilizzati idonei strumenti per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi senza causare lesioni o ferite;		
	- l'utilizzo di apparecchi a scarica elettrica (possibile solo su bovini e suini) viene evitato quanto più possibile;		
	- all'atto dell'ispezione l'eventuale utilizzo di apparecchi a scarica elettrica è avvenuto in maniera conforme. [vedi Allegato I, capo III, punti 1.7-1.8-1.9 del Reg. (CE) 1/2005].		

		Si	No
<b>2.5 SCAR</b>	Gli animali sono spostati con la debita cura (non subiscono pressioni sulle parti sensibili del corpo, non viene loro schiacciata, torta o rotta la coda, colpiti gli occhi né vengono presi a pugni o a calci).		
<b>2.6 SCAR</b>	Gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezzati sono macellati immediatamente o comunque entro due ore dall'arrivo.		
<b>2.7 SCAR</b>	Gli animali che non sono in grado di camminare sono storditi sul posto e solo successivamente trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.		

### 3. GESTIONE DEGLI ANIMALI STABULATI NELLE STALLE DEL MACELLO

<b>3.1 GEST</b>	Agli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, viene somministrata acqua erogata da adeguati dispositivi.		
<b>3.2 GEST</b>	Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell'età, dell'indole o dell'origine sono tenuti separati.		
<b>3.3 GEST</b>	Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali sono rinfrescati con metodi appropriati.		
<b>3.4 GEST</b>	Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo, vengono alimentati.		
<b>3.5 GEST</b>	Ci sono procedure per cui qualora gli animali rimangano in stalla di sosta durante la notte le condizioni e lo stato di salute sono controllati almeno ogni mattina e ogni sera.		
<b>3.6 GEST</b>	La densità degli animali nelle stalle e nei recinti è adeguata.		

### 4.IMMOBILIZZAZIONE, STORDIMENTO, IUGULAZIONE E DISSANGUAMENTO

<b>4.1 IMM</b>	Gli animali sono immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.		
<b>4.2 IMM</b>	In caso di macellazione rituale, gli animali della specie bovina vengono immobilizzati prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.		
<b>4.3 IMM</b>	Gli animali non vengono legati per le zampe né sospesi prima di essere storditi o abbattuti.		

		Si	No
<b>4.4 IMM</b>	Gli animali non sono sistemati nel box per lo stordimento se l'operatore non é pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi é introdotto.		
	La testa dell'animale viene immobilizzata solo quando l'operatore e' pronto a stordirlo.		
<b>4.5 IMM</b>	Gli animali che sono storditi con mezzi meccanici od elettrici che agiscono sulla testa (es:pistola a proiettile captivo ed elettroanestesi) sono contenuti in una posizione tale in modo che lo strumento possa essere applicato e manovrato facilmente, in modo corretto e per la durata appropriata.		
<b>4.6 IMM</b>	Nel punto di macellazione sono presenti dispositivi o adeguati strumenti di ricambio per lo stordimento nei casi di emergenza.		
<b>4.7 IMM</b>	L'operatore verifica periodicamente lo stato di stordimento degli animali (il riflesso corneale potrebbe essere ritenuto il metodo più corretto).		
<b>4.8 IMM</b>	Gli animali presentano segni di ripresa dopo la iugulazione.		
<b>4.9 IMM</b>	Il dissanguamento inizia rapidamente dopo lo stordimento, prima che l'animale riprenda coscienza. Negli ovini entro 15 secondi dallo stordimento.		
<b>4.10 IMM</b>	Il dissanguamento è rapido, profuso e completo. Al momento dell'ispezione l'intervallo medio tra stordimento e iugulazione è di.....( indicare i secondi)		
<b>4.11 IMM</b>	Non vengono effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.		

## 5. STORDIMENTO MEDIANTE PISTOLA A PROIETTILE CAPTIVO

<b>5.1 PROI</b>	L'operatore addetto allo stordimento, impastoimento, sollevamento e dissanguamento degli animali, esegue consecutivamente tali operazioni su un solo animale prima di passare a un altro animale.		
<b>5.2 PROI</b>	L'operatore deve colpire regolarmente nel punto esatto dell'animale (per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna).		
	Esiste una procedura di controllo dei crani per la verifica del corretto stordimento.		
<b>5.3 PROI</b>	L'operatore controlla che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo.		
<b>5.4 PROI</b>	Viene verificato che la pistola ed i proiettili utilizzati siano sempre di potenza adeguata all'animale da stordire.		
<b>5.5 PROI</b>	A fianco all'operatore addetto allo stordimento vi sono entrambe le pistole a seconda della categoria di animali, ed anche pistole di riserva.		



		Si	No
<b>5.6 PROI</b>	Al momento dell'ispezione le pistole di riserva funzionano.		
<b>5.7 PROI</b>	Rapporto colpi/animali utilizzato per la partita controllata.....		

## 6. STORDIMENTO MEDIANTE ELETTRONARCOSI

<b>6.1 ELET</b>	I dispositivi elettrici di stordimento non sono usati per bloccare o immobilizzare gli animali né per farli muovere.		
<b>6.2 ELET</b>	Gli elettrodi sono posti nei punti esatti della testa in modo da consentire alla corrente di attraversare l'encefalo.		
<b>6.3 ELET</b>	L'operatore verifica periodicamente che il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata siano adatti.		
	Al momento dell'ispezione il voltaggio e l'intensità sono di.....		

## 7. STORDIMENTO MEDIANTE ESPOSIZIONE AL BIOSSIDO DI CARBONIO

<b>7.1 BIOS</b>	La concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini è uguale o superiore al 70% in volume.		
<b>7.2 BIOS</b>	La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali sono concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi.		
<b>7.3 BIOS</b>	Le attrezzature per convogliare i suini alla cella sono adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante.		
<b>7.4 BIOS</b>	I suini vengono convogliati il più rapidamente possibile (entro 30 secondi) dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas e sono esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino alla morte.		
<b>7.5 BIOS</b>	L'operazione di dissanguamento inizia il più presto possibile dopo lo stordimento dei suini, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo e questo avviene prima che l'animale riprenda coscienza.		



## 8. FORMAZIONE DEL PERSONALE ED AUTOCONTROLLO

		Si	No
<b>8.1 FORM</b>	Nel Piano di Autocontrollo è prevista una sezione specifica riferita al rispetto della normativa per il benessere.		
<b>8.2 FORM</b>	Nel Piano di Autocontrollo, nella sezione Formazione del personale, è prevista una parte specifica per la formazione del rispetto della normativa sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento.		
	Gli operatori che si occupano dello stordimento degli animali hanno una preparazione specifica sulle diverse tecniche di stordimento e sull'utilizzo dei diversi dispositivi atti all'abbattimento degli animali.		
	Viene tenuta traccia dei corsi di formazione ed aggiornamento seguiti dagli operatori e della successiva verifica.		
	Come viene verificata la formazione seguita degli operatori..... ..... .....		

Giudizio finale riferito al rispetto delle normative relative al benessere degli animali durante la macellazione (D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333)

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Provvedimenti adottati:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Data del controllo  
o periodo di riferimento (vigilanza continua)

Sottoscrizione del Veterinario Ufficiale  
che ha compiuto l'ispezione

..... Dott. ....

È stata lasciata una copia della presente check-list al macello.      ☐ sì      ☐ no

Sottoscrizione del responsabile del macello (o chi per esso) .....

REGIONE ..... ASL n. .... di .....

D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

# **CHECK-LIST PER IL CONTROLLO DELLA PROTEZIONE ANIMALE IN FASE DI MACELLAZIONE**

## **AVICUNICOLI**

Ditta.....

Indirizzo.....

Comune.....

N° di riconoscimento..... Rappresentante legale .....

Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali

macellati.....

Capi macellati per settimana .....

Giornate di macellazione .....

Veterinario ufficiale (e suo recapito) .....

Data del controllo della protezione degli animali macellati nella struttura.....

N. di animali/partita controllati .....

Specie, tipologia produttiva e categoria degli animali controllati .....

## **DATI TRASPORTATORE**

Nome Cognome/Ragione sociale trasportatore .....

Sede legale amministrativa.....

Sede operativa.....

N° di registrazione ..... del.....rilasciato dall' Az. ULSS.....

## **DATI CONDUCENTE DEL MEZZO**

Nome

Cognome.....

Nato a.....il.....Residente a.....

## **DATI DELL'AUTOMEZZO**

Autocarro ☐ marca..... targa..... piani N. ....

Rimorchio ☐ marca..... targa..... piani N. ....

## 1. DOCUMENTI DI SCORTA

		SI	NO
1.1 DOC	IL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL MACELLO relativo agli animali trasportati è debitamente compilato:		
	- dall'allevatore;		
	- dal trasportatore;		
	- dal Veterinario Aziendale in caso di trattamenti.		
1.2 DOC	La Certificazione sanitaria o l'Autocertificazione relative agli animali trasportati sono correttamente compilate conformemente alla documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti. (D.M. 11 febbraio 2003).		

## 2. IDONEITÀ DEL VEICOLO E DEI CONTENITORI

2.1 VEI	Il mezzo di trasporto e/o le gabbie sono provvisti di:		
	- chiusura per impedire la fuga degli animali;		
	- una copertura che garantisce un'effettiva protezione contro le intemperie.		
2.2 VEI	Il pavimento delle gabbie è:		
	- abbastanza solido da resistere al peso degli animali;		
	- non sdruciolevole;		
	- se munito di interstizi o perforazioni, senza gibbosità che possano causare ferite agli animali.		
2.3 VEI	I contenitori utilizzati per il trasporto:		
	- sono disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria;		
	- sono sempre mantenuti in posizione orizzontale;		
	- non sono stati esposti a scosse o urti violenti durante il trasporto.		

### 3. SISTEMAZIONE DEGLI ANIMALI NEI CONTENITORI

		SI	No
3.1 SIST	Gli animali non sono stati trasportati in condizioni da poterli esporre a lesioni o sofferenze inutili.		
3.2 SIST	<p>La densità di carico degli animali è adeguata.</p> <p>Per i volatili la densità di carico deve essere conforme a quanto previsto nel [Allegato I, capo VII, punto E del Reg. (CE) 1/2005].</p> <p>Per i conigli si danno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la densità di carico nel periodo estivo non scende sotto i 140 cm<sup>2</sup>/Kg (circa 14 conigli per gabbia, per gabbie da 5225 cm<sup>2</sup>);</li> <li>- nel periodo invernale il limite non deve essere inferiore a 130 cm<sup>2</sup>/Kg (circa 15 capi per gabbia);</li> <li>- quanto sopra considerando che il peso medio dei conigli da ingrasso è di kg. 2,5-2,7 e di kg 3,5-4 per i riproduttori fine carriera.</li> </ul>		

### 4. SCARICO DEGLI ANIMALI

4.1 SCAR	<p>Le gabbie contenenti gli animali vengono scaricate al più presto dopo l'arrivo;</p> <p>qualora ciò non sia possibile vengono assicurate le migliori condizioni di benessere, attraverso la seguente procedura:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Il tempo intercorso tra l'arrivo e lo scarico delle gabbie presenti all'atto dell'ispezione è di .....</p>		
4.2 SCAR	<p>Le gabbie in cui sono trasportati gli animali:</p> <p>-sono maneggiate con cura e non sono gettate o lasciate cadere a terra o rovesciate;</p>		
	-sono caricate e scaricate in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.		
4.3 SCAR	<p>Gli animali consegnati in gabbie a fondo flessibile o perforato sono scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni.</p>		
	Se del caso, gli animali sono scaricati individualmente dai contenitori stessi.		
4.4 SCAR	<p>Al momento dello scarico il personale controlla che le gabbie siano chiuse.</p>		
	Se necessario, la cattura degli animali liberi nell'area di sosta deve essere effettuata senza indugio e in modo da non recare sofferenze inutili.		
	Gli animali non sono afferrati per gli arti.		



		SI	NO
<b>4.5 SCAR</b>	Gli animali non vengono spaventati, eccitati o maltrattati, percossi, non subiscono pressioni sulle parti sensibili del corpo, non vengono schiacciati.		
<b>4.6 SCAR</b>	Nel caso in cui gli animali abbiano accusato sofferenze durante il trasporto, il trasportatore ha comunicato l'accaduto affinché siano macellati immediatamente o comunque al più presto.		
<b>4.7 SCAR</b>	N. di animali morti .....		

## 5. CONDIZIONI AMBIENTALI DI STABULAZIONE

<b>5.1 LOC</b>	La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.		
<b>5.2 LOC</b>	Gli animali sono stabulati in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.		
<b>5.3 LOC</b>	Nella stalla di sosta, al momento del sopralluogo l'intensità luminosa è sufficiente per consentire l'ispezione degli animali.		
<b>5.4 LOC</b>	Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate gli animali sono rinfrescati con metodi appropriati.		
<b>5.5 LOC</b>	La ventilazione nell'area di sosta è adeguata, tenendo conto del range di benessere termico della specie e categoria degli animali destinati alla macellazione.		
	Le gabbie sono distanziate sufficientemente tra loro al fine di consentire una corretta ventilazione.		
<b>5.6 LOC</b>	Per i conigli in sosta al macello, qualora non vi siano sistemi di condizionamento o di ventilazione dei locali, e la macellazione non si completi in 3-4 ore, nelle procedure del macellatore è prevista l'esecuzione di un diradamento degli animali.		

## 6. GESTIONE DEGLI ANIMALI STABULATI

<b>6.1 GEST</b>	Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.		
<b>6.2 GEST</b>	Gli animali vengono macellati entro dodici ore dal loro arrivo.		
<b>6.3 GEST</b>	Gli animali sono spostati con la debita cura, non subiscono pressioni sulle parti sensibili del corpo, non vengono schiacciati.		



## 7. SGABBIAMENTO ED APPENDIMENTO

		SI	NO
<b>7.1 SGABB</b>	Nel manuale di autocontrollo vi è una sezione dedicata alla corretta gestione delle procedure di sgabbiamento.		
<b>7.2 SGABB</b>	In caso di sgabbiamento automatico, è presente personale che controlla l'efficienza del sistema ed interviene in caso di guasti o non completa fuoriuscita degli animali.		
<b>7.3 SGABB</b>	Nel caso che i volatili da cortile siano sospesi per essere storditi, vengono prese le appropriate misure affinché l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.		
<b>7.4 SGABB</b>	Le zone dove gli animali vengono immobilizzati, appesi e storditi mantengono una intensità luminosa adeguata al fine di favorire il rilassamento degli animali.		

## 8. STORDIMENTO CON ELETTRONARCOSI

<b>8.1 STORD</b>	Per i volatili: l'apparecchio dotato di un elettrodo immerso nell'acqua per tutta la lunghezza della vasca è conforme e munito di:		
	- un dispositivo che misura l'impedenza del carico ed impedisce il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;		
	- un dispositivo acustico o luminoso che indichi il funzionamento.		
<b>8.2 STORD</b>	Qualora i volatili vengano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, è mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente con un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.		
<b>8.3 STORD</b>	Il livello dell'acqua è regolato in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli animali, garantendo il contatto corretto e l'umidificazione dello stesso tra le zampe e i ganci di sospensione.		
<b>8.4 STORD</b>	I bagni d'acqua sono idonei:		
	- hanno dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare;		
	- non traboccano al momento dell'entrata;		
	- l'elettrodo immerso nell'acqua ha la lunghezza della vasca;		
	- se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.		

		Si	No
	Per i conigli: - è possibile verificare il voltaggio dell'apparecchio storditore.		
8.5 STORD	L'intensità e la durata della corrente utilizzata sono determinate in modo da garantire che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.		
8.6 STORD	L'operatore verifica periodicamente che il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata siano adatti.		
	Al momento dell'ispezione il voltaggio e l'intensità sono di.....		
8.7 STORD	L'operatore verifica periodicamente lo stato di stordimento degli animali (il riflesso corneale potrebbe essere ritenuto il metodo più corretto).		
8.8 STORD	Nel punto di macellazione sono presenti dispositivi o adeguati strumenti di ricambio per lo stordimento nei casi di emergenza.		

## 9. IUGULAZIONE E DISSANGUAMENTO

9.1 IUG	I volatili da cortile vengono dissanguati mediante iugulazione eseguita automaticamente.		
	I conigli vengono iugulati manualmente e viene atteso il tempo necessario per un dissanguamento sufficiente a provocare la morte per collasso cardio-circolatorio (nel coniglio è molto breve e si può stimare che dopo circa 15-20 secondi il dissanguamento è sostanzialmente terminato).		
9.2 IUG	In caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'operatore è in grado di macellare immediatamente gli animali attraverso un intervento manuale diretto.		

## 10. FORMAZIONE DEL PERSONALE ED AUTOCONTROLLO

10.1 FORM	Nel Piano di Autocontrollo è prevista una sezione specifica riferita al rispetto della normativa per il benessere.		
	- Nel Piano di Autocontrollo, nella sezione Formazione del personale, è prevista una parte specifica per la formazione del rispetto della normativa sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento.		
	- Gli operatori che si occupano dello stordimento degli animali hanno una preparazione specifica sulle diverse tecniche di stordimento e sull'utilizzo dei diversi dispositivi atti all'abbattimento degli animali.		
10.2 FORM	- Viene tenuta traccia dei corsi di formazione ed aggiornamento seguiti dagli operatori e della successiva verifica.		
	- Come viene verificata la formazione seguita degli operatori.		
	- .....		
	- .....		

Giudizio finale riferito al rispetto delle normative relative al benessere degli animali durante la macellazione (D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 333)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Provvedimenti adottati:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data del controllo  
o periodo di riferimento (vigilanza continua)

Sottoscrizione del Veterinario Ufficiale  
che ha compiuto l'ispezione

.....

Dott.....

È stata lasciata una copia della presente check-list al macello.

☐ sì

☐ no

Sottoscrizione del responsabile del macello (o chi per esso) .....



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

REGIONE.....

ASL.....

EXTRAPIANO SI ☐ NO ☐

## PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO

### DATI ANNUALI SPECIE.....

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE

(D.Lgs. 146/2001 e successive modifiche)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/778/CE del 14 novembre 2006

Codice azienda ..... Ragione sociale.....

Sede allevamento..... Sede legale.....

Responsabile legale.....

Proprietario degli animali...../ codice fiscale .....

Conduttore/Detentore degli animali...../ codice fiscale .....

Data di costruzione o di inizio attività ..... Data dell'ultima ristrutturazione .....

Indirizzo produttivo dell'azienda.....

n. totale capannoni ..... n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale box ..... n. totale box attivi all'atto dell'ispezione.....

n. totale animali presenti.....(suddivisi per categorie di età) .....

capacità massima .....

Veterinario aziendale (se presente): Dott. ....

## LEGENDA

Categorie delle non conformità	Azioni intraprese dall'Autorità competente
<b>A</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>B</b>	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
<b>C</b>	Sanzione amministrativa o penale immediata

Tipo di irregolarità					N. irregolarità	N. dei provvedimenti adottati di conseguenza (per categoria di non conformità)		
		si	no	osservazioni		A	B	C
Requisito	Definizione dei requisiti							
1. PERSONALE	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti Indicare il n. addetti .....							
	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative							
	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)..... Indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc).....							
2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	gli animali sono ispezionati almeno 1 volta/dì							
	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali							
	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole							
	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato							
	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario							
	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie							
3. TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme							
	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata							
	gli animali sono correttamente identificati e registrati (se previsto dalla normativa)							
	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento							
	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente							
4. LIBERTA' DI MOVIMENTO	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni							
	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà							
	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati							
	i recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti							
	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili							
	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato							



	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia								
	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali								
	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento								
	gli escrementi, l'urina i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità								
	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli								
	<u>È presente un locale/recinto infermeria</u> chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente								
	<u>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario								
	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo								
6. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno								
	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore								
	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime								
	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)								
	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso								
	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti								
	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR								
7. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente								
	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario								
	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli								
	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni								
	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore								
8. MUTILAZIONI	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19								
9. PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)								
	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente								
	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti								
<b>Totale</b>									